



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. **23902 P.G.**
Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 15/06/2018
nr. **0023902**
Classifica XII.1.2
04 - 02 - 00

Cagliari **15.06.2018**

Al Comune di Palau
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
urbanistica@pec.palau.it



Oggetto: Art. 7 della Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni rubricato "Opere eseguite in parziale difformità" – opere abusive che non possono essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità – competenza all'adozione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria.

Con nota protocollo n. 8734 del 18 maggio 2018, acquisita al protocollo RAS n. 19723 del 18 maggio 2018, codesta Amministrazione, chiede se, la competenza ad adottare il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2 della L.r. n. 23/1985, sia attribuita al dirigente/responsabile del competente ufficio comunale oppure al sindaco, come riportato nel testo della norma stessa.

Al riguardo si ricorda che, all'esito del rinnovamento normativo in materia di separazione tra politica e amministrazione, operato negli anni novanta dalla L. 8 giugno 1990 n. 142 e dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e trasfuso nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell'attività amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico.

Tale principio trova esplicita conferma, oltre che nell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, che ha emendato le norme pregresse che attribuivano all'organo politico competenze dirigenziali, nel comma 3, lett. g) del medesimo decreto che attribuisce alla specifica competenza funzionale dei dirigenti, l'adozione di "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale", in quanto tipica espressione di attività di carattere operativo-gestionale.

Tanto premesso, in base al quadro normativo complessivo sopra richiamato, si specifica che l'applicazione della sanzione pecuniaria o del provvedimento di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 7, comma 2 della L.r. n. 23/1985 è di competenza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.

D.S. Dott.ssa M.E. Lai
R.S./F.I. Dott.ssa M.L. Bagella

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna